



Comune di Carcare

Provincia di Savona

Regolamento per lo svolgimento delle
manifestazioni pubbliche

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 30.04.2025

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica alle manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Nel presente regolamento si intende per:
 - a) manifestazione temporanea: qualunque forma di spettacolo, trattenimento o evento di altra natura che si svolge per un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno in luogo ad essa non ordinariamente adibito;
 - b) luogo pubblico: lo spazio a cui chiunque può accedere senza limitazione, ad esempio una piazza pubblica, un via pubblica, un parco pubblico ecc.;
 - c) luogo aperto al pubblico: lo spazio a cui chiunque può normalmente accedere, alle condizioni imposte da chi, a qualunque titolo, dispone del medesimo.
3. Il presente regolamento non si applica alle manifestazioni di cui il Comune di Carcare è ente organizzatore.

Art. 2

Autorizzazione in linea di massima

1. Il soggetto organizzatore della manifestazione temporanea presenta domanda di autorizzazione in linea di massima, indirizzata al responsabile dell'area con competenze in materia di polizia amministrativa, mediante deposito al protocollo generale dell'Ente. La domanda è presentata almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione e costituisce presupposto della domanda per il rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 T.U.L.P.S. o della S.C.I.A. di cui ai medesimi articoli, ove applicabili.
2. La domanda è redatta secondo il modello allegato sub A) al presente regolamento.
3. Nella domanda sono indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati del soggetto promotore e del legale rappresentante;
 - b) la denominazione della manifestazione;
 - c) i luoghi, i giorni e gli orari di svolgimento;
 - d) i contenuti della manifestazione;
 - e) i soggetti eventualmente coinvolti;
 - f) l'eventuale presenza di somministrazione di alimenti e bevande;
 - g) l'eventuale necessità di occupazione di suolo pubblico;
 - h) l'eventuale installazione di strutture destinate allo stazionamento del pubblico;
 - i) l'eventuale installazione di strumenti o strutture destinati alla somministrazione di alimenti o bevande;
 - j) l'eventuale allestimento di palchi o pedane;
 - k) l'eventuale uso di attrezzature elettriche o di diffusione sonora.
4. La domanda riporta, a pena di inammissibilità, l'impegno del soggetto organizzatore a rispettare le norme di prevenzione e sicurezza che siano prescritte dall'Amministrazione comunale ovvero quelle indicate nel Piano di prevenzione ed emergenza redatto da tecnico abilitato, nonché l'impegno a munirsi, tempestivamente, di tutti i titoli abilitativi necessari.
5. Alla domanda sono allegati:
 - a) Relazione descrittiva dei contenuti della manifestazione e relativo programma;

- b) Planimetria dell'area interessata dalla manifestazione, che indichi gli spazi dedicati alle diverse attività e ai servizi igienici nonché i varchi di accesso.
6. Il responsabile dell'area competente ai sensi del presente articolo, se la domanda è completa di tutti gli elementi previsti dal presente articolo e di quelli di cui al successivo articolo 3, verificata l'assenza di altre manifestazioni nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati in domanda o, comunque, di altre manifestazioni che possano recare pregiudizio al regolare svolgimento delle stesse o alla sicurezza o incolumità dei partecipanti, autorizza in linea di massima la manifestazione impartendo le prescrizioni ritenute necessarie in materia di prevenzione e sicurezza acquisiti i pareri di cui ai successivi articoli 3 e 4.
7. Qualora la domanda sia incompleta di uno o più elementi tra quelli prescritti, il responsabile dell'area competente chiede le integrazioni necessarie assegnando un termine congruo non superiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda è dichiarata inammissibile.
8. La domanda depositata oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è dichiarata inammissibile.
9. Il modello di domanda di cui all'Allegato A) può essere modificato con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 3

Misure di prevenzione (*safety*)

1. Alla domanda di cui al precedente articolo è allegato il modello per la valutazione del rischio di cui all'allegato sub B) al presente regolamento, debitamente compilato tenuto conto delle concrete caratteristiche della manifestazione e del relativo contesto.
2. Sono individuate le seguenti tre fasce di rischio:
 - B1: livello basso (pari o inferiore a 17);
 - B2: livello medio (pari o superiore a 18 e pari o inferiore a 36);
 - B3: livello alto (superiore a 36).
3. Sulla base del livello di rischio emerso all'esito della compilazione del modello di cui al precedente comma, il soggetto organizzatore allega alla domanda la corrispondente dichiarazione di cui agli allegati sub C), D) ed E) e adotta le misure di prevenzione in esse indicate. Nei casi di rischio medio ed elevato, è comunque allegato apposito piano di prevenzione ed emergenza redatto da tecnico abilitato.
4. Il responsabile dell'area competente ai sensi del presente regolamento, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, la trasmette al responsabile dell'area tecnica per le valutazioni di competenza. Il responsabile dell'area tecnica trasmette parere motivato entro il quinto giorno successivo alla ricezione della documentazione.
5. I modelli allegati sub B), C), D) ed E) e le fasce di rischio di cui al comma 2 sono soggetti a revisione biennale. La revisione è adottata con deliberazione della Giunta comunale su proposta del responsabile dell'area competente ai sensi del presente regolamento. La proposta è formulata acquisito il parere del responsabile dell'area tecnica.

Art. 4

Misure di sicurezza (*security*)

1. Il responsabile dell'area competente ai sensi del presente regolamento, ricevuto il parere di cui al precedente art. 3 comma 4, trasmette la domanda di cui al precedente articolo 2, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, al comandante del corpo di polizia locale.
2. Il comandante del corpo trasmette, entro il quinto giorno successivo alla ricezione della domanda e della relativa documentazione, parere circa le misure di sicurezza da adottare. Ove

ritenuto necessario, considerate le particolari condizioni della manifestazione, il sindaco, su proposta del comandante del corpo di polizia locale, può chiedere al prefetto che la questione sia sottoposta al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Art. 5

Programma delle manifestazioni pubbliche

1. In occasione dell'approvazione annuale dell'elenco di cui all'art. 32, comma 2, della l.r. 2 gennaio 2007, n. 1, è altresì approvato l'elenco delle manifestazioni pubbliche dell'anno successivo diverse da quelle previste dall'art. 32, comma 2, cit.
2. I soggetti che intendono svolgere manifestazioni pubbliche ai sensi del presente regolamento che siano iscritte nell'elenco di cui al comma 1, presentano domanda di ammissione entro il 15 novembre. La domanda ha forma scritta e contiene la descrizione della manifestazione e il relativo programma di massima.
3. Le domande sono accolte tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - manifestazioni di cui all'art. 32, comma 2, l.r. n.1/2007 cit.;
 - manifestazioni di carattere ricorrente;
 - manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e di valore riconosciuto per la promozione del territorio;
 - priorità nella presentazione della domanda.
4. L'iscrizione di una manifestazione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
5. La mancata iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non preclude l'autorizzazione della manifestazione.

Art. 6

Orari di svolgimento delle manifestazioni pubbliche

1. Le manifestazioni pubbliche e le relative attività terminano, al più tardi, alle ore 23. Nei giorni di venerdì e sabato il termine di cui al periodo precedente è fissato alle ore 24.
2. A fronte di motivate esigenze, la Giunta comunale può concedere deroghe ai termini indicati.
3. Restano comunque fermi i limiti di esposizione acustica previsti dalle norme vigenti e dal piano di zonizzazione acustica ove adottato.

Art. 7

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il *Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche* approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 8/11/2018.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2025.
2. Le manifestazioni previste per una data successiva al 1° giugno 2025 il cui iter autorizzatorio sia avviato prima di tale data, sono regolate interamente dalle disposizioni del precedente regolamento.